



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513

Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. n. 69

Arezzo, 7 febbraio 2011

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

AGLI STUDI DI CONSULENZA
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 1 - NORMATIVA PART/TIME

Con riferimento alle precedenti informative, Vi comunichiamo che, a partire dalle denunce relative al mese di **gennaio 2011**, la Cassa Edile dovrà verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part-time attivati successivamente al 1° gennaio 2011. A tal fine andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'impresa a prescindere dalla data della loro attivazione ed i contratti a tempo parziale attivati fino al 31/12/2010 saranno considerati validi.

Nel caso di superamento dei limiti contrattuali, **per i contratti stipulati successivamente al 1° gennaio 2011**, la Cassa Edile richiederà un'integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L'impresa sarà invitata a regolarizzare entro un termine di 15 giorni. Qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI (Banca dati Nazionale Imprese Irregolari) con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.

Vi esponiamo di seguito, indicativamente, le verifiche che saranno attuate a livello mensile da parte della Cassa Edile, anche con l'ausilio del MUT.

- 1) **Presenza di un solo rapporto di lavoro part-time** (attivato successivamente al 1° gennaio 2011) con qualifica inferiore al IV livello per le imprese che non abbiano dichiarato nella denuncia mensile almeno n. 4 operai a tempo pieno. In tal caso, sarà verificato il rispetto del limite del 30% del numero dei part-time, in relazione al numero totale (compresi quelli eventualmente denunciati presso altre Casse edili) degli operai a tempo pieno in forza presso l'impresa. Per le imprese edili fino a n. 3 dipendenti che applicano il contratto artigianato è richiesto l'invio alla Cassa Edile della comunicazione trasmessa alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ai sensi della normativa contrattuale vigente.
- 2) **Denunce contenenti più rapporti di lavoro part-time.** Sarà verificato l'eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità dei dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri, dirigenti). Per definire il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori part-time va conteggiato in proporzione all'orario svolto.

Le imprese potranno dichiarare sul MUT i casi di esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi di ricorso ai rapporti di lavoro part-time, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (ad es. lavoratori in pensione, addetti al restauro, motivi di salute ecc...). Nei casi di ricorso al part-time per ragioni di salute o assistenza ai familiari, l'impresa, su esplicita richiesta della Cassa Edile, dovrà fornire la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Le modifiche apportate al MUT riguardano l'introduzione e/o modifica dei seguenti campi:

- specifica casi particolari di assunzione (apprendista, formazione, cottimista);
- Variazione del contenuto del campo "tipo assunzione";
- Dettaglio tipo occupazione (part-time/full-time);
- Eventuali esenzioni dai limiti numerici del part time previsti dal CCNL;
- Numero totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- Numero totale degli operai assunti a tempo pieno;
- Numero totale degli operai assunti a tempo parziale;

Il MUT, nel caso di presenza di lavoratori part-time, eseguirà i **controlli** dei limiti dimensionali e segnalerà all'impresa, come errori non bloccanti, le eventuali anomalie riscontrate, relative alla presenza degli operai part-time che eccedono i limiti previsti dal CCNL; tali anomalie verranno anche segnalate alla Cassa Edile.

In relazione a quanto sopra le imprese dovranno effettuare l'aggiornamento del software MUT (nuova versione 2.0.10) e dovranno eseguire l'aggiornamento del framework Microsoft.NET (versione 3.5).

E' stata predisposta una modalità di installazione automatica ("click once") in grado di guidare l'utente durante le fasi di aggiornamento; resta comunque utilizzabile la modalità di installazione tradizionale.

Le procedure in questione potranno essere effettuate collegandosi all'indirizzo <http://mut.cnce.it/> - Area Download.

Precisiamo che, per scaricare e compilare la denuncia di gennaio 2011 è necessaria la nuova versione MUT 2.0.10, con la quale sarà anche possibile compilare tutte le denunce relative a periodi pregressi. Nel caso di eventuali denunce già scaricate o compilate con l'attuale versione 1.6 del client MUT, ma non trasmesse, queste dovranno essere inviate utilizzando la medesima versione del client. A tal fine, per poterle aprire e gestire con il client 2.0, sarà necessario eseguirne nuovamente lo scarico, utilizzando le nuove funzioni del client 2.0

Restando a disposizione, porgiamo i nostri più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Fabozzi)